

Statuto dell'associazione

Società Amici della Musica Guido Michelli Ancona

Art. 1 - È costituita ad Ancona, dal 5 Aprile 1914, un'Associazione denominata "Società Amici della Musica Guido Michelli" per onorare la memoria del fondatore Avv. Guido Michelli. Essa si propone di promuovere l'arte della musica organizzando concerti ed incontri musicali ed in genere le manifestazioni che hanno attinenza con la musica colta.

L'associazione ha sede legale ad Ancona, in via degli Aranci n.2.

L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 - L'Associazione è composta di soci effettivi, soci sostenitori e soci onorari.

Sono soci effettivi coloro che chiedono di associarsi per passione per l'arte della musica.

Sono soci sostenitori quelli che, pagando una quota speciale, intendono anche finanziariamente contribuire allo sviluppo della Società.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo può nominare soci onorari tra coloro che si sono resi i benemeriti della Associazione.

Fra i soci onorari può essere scelto dall'assemblea il presidente onorario dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti:

1. all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. ad osservare i principi della deontologia associativa;
3. al versamento delle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esenti da ogni contributo.

I soci hanno diritto:

- di partecipare all'elezione delle cariche sociali e di essere eletti;
- di ricevere tutte le comunicazioni sulle iniziative e sull'attività dell'Associazione;
- di presenziare a tutte le manifestazioni organizzate o promosse dalla associazione.

Art. 3 - I fondi necessari per il funzionamento della Società sono reperibili:

- a) da elargizioni e contributi da parte di enti, di persone e di imprese;
- b) da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici;
- c) dalle quote dei soci effettivi e sostenitori;
- d) dai proventi dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti;
- e) da eventuali attività economiche che vengano svolte dall'associazione nel rispetto della disciplina civilistica e fiscale;
- f) da finanziamenti di ogni genere provenienti da soggetti pubblici o privati;
- g) dalle somme e dai beni che a qualsiasi titolo pervengono all' Associazione.

La quota di associazione è annuale ed è intrasmissibile.

Art. 4 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore dei Conti, se nominato dall'assemblea.

Art. 5 - L'assemblea è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda per iscritto la maggioranza dei consiglieri od un quinto degli iscritti.

La convocazione deve essere fatta con avviso, inviato ai soci, ai consiglieri ed al revisore dei conti, se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve indicare il luogo (nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Provincia di Ancona), il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della maggioranza dei soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal più anziano di età fra i componenti del Consiglio Direttivo presenti.

L'assemblea nomina il segretario e se del caso due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Art. 6 - L'assemblea approva il bilancio consuntivo, determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nei limiti di cui all'art. 7 e provvede alla loro elezione.

L'assemblea, se lo ritiene opportuno, può:

- nominare un revisore legale dei conti;
- eleggere il Presidente Onorario dell'Associazione tra i soci onorari nominati dal consiglio direttivo.

L'assemblea può dichiarare la decadenza del Consiglio Direttivo su mozione presentata da almeno 1/5 degli iscritti; in tale caso l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza, anche in seconda convocazione, della maggioranza degli iscritti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

I soci sono ammessi a partecipare personalmente od a mezzo delega scritta e debbono essere in regola con il pagamento della quota annuale.

Le deleghe possono essere conferite soltanto ad altri soci, che non ricoprano cariche sociali (consiglio direttivo, revisore dei conti).

Non è ammessa più di una delega allo stesso socio.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di consiglieri con un minimo di cinque ed un massimo di undici. Resta in carica due anni, salva la decadenza di cui al precedente art. 6. Le elezioni ordinarie si tengono di regola nel primo semestre dell'anno. Le candidature devono essere presentate al Presidente dell'assemblea riunita per l'elezione e la votazione avviene con schede segrete.

Ove per qualunque ragione venisse a mancare un membro del Consiglio Direttivo, questo provvederà alla sua sostituzione, mediante cooptazione da portare a ratifica nella successiva assemblea.

Ove esista il Presidente Onorario, questi partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona.

Di questi ultimi il Consiglio stabilisce i poteri anche di firma.

Il Consiglio direttivo ripartisce tra i consiglieri compiti e attribuzioni.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo persegue gli scopi dell'Associazione attuando le deliberazioni dell'assemblea, amministra il patrimonio del sodalizio, anche mediante la stipula di contratti di finanziamento in qualunque modo denominati con enti pubblici o

privati, redige il rendiconto economico e finanziario, che dovrà essere tenuto a disposizione dei soci negli otto giorni che precedono il giorno fissato per l'assemblea, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione del Revisore contabile, se nominato. Il Consiglio Direttivo può stabilire il cambiamento della sede legale nel territorio del Comune di Ancona e deliberare la partecipazione dell'Associazione ad organismi a carattere artistico o culturale, designando un proprio rappresentante scelto tra i consiglieri o tra i soci.

Art. IO - Il Consiglio Direttivo ha il potere disciplinare nei confronti degli iscritti per violazione dei doveri associativi. I provvedimenti disciplinari sono:

- a) il richiamo;
- b) l'esclusione.

I provvedimenti disciplinari devono essere adottati previa audizione degli interessati, entro trenta giorni da quando il Consiglio Direttivo ha avuto notizia dei fatti per cui tali provvedimenti sono applicabili.

Contro il provvedimento disciplinare o contro il suo diniego gli interessati possono proporre ricorso scritto ad un collegio di probiviri, da depositare o da spedire a mezzo raccomandata a.r., entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il ricorso dovrà contenere le ragioni del reclamo e la nomina di un proboviro. Nei quindici giorni successivi il consiglio direttivo provvederà alla nomina di un secondo proboviro e ne darà immediata comunicazione al ricorrente ed al proboviro da questo nominato.

I due probiviri nomineranno d'accordo un terzo proboviro con funzioni di presidente. In caso di disaccordo il terzo proboviro sarà nominato, su istanza della parte più diligente, dall'assessore alla cultura del Comune di Ancona.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo, le cui decisioni sono valide con l'intervento della mag-

gioranza dei suoi componenti, delibera a maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 12 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione ed è responsabile dell'attuazione dei fini statutari e dei programmi. Presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea, ne coordina l'attività e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

In caso di sua assenza o impedimento la funzione vicaria è esercitata dal Vice Presidente.

Art. 13 - Il Segretario assiste il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e compila i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, che devono essere firmati dal presidente e dal segretario.

Il segretario è responsabile della tenuta dei libri sociali e dell'archivio dell'associazione.

Il Tesoriere compila il bilancio preventivo ad uso del consiglio ed il rendiconto ed il bilancio consuntivo che, approvati dal consiglio direttivo, devono essere sottoposti all'esame dell'assemblea.

Il Tesoriere deve sempre essere ascoltato nelle deliberazioni comportanti impegni di spesa e, quando lo ritiene, fa constare a verbale il suo dissenso.

Il tesoriere ha poteri di firma, disgiuntamente dal presidente e dal vice presidente, relativamente ai rapporti con le banche e gli uffici postali.

Art. 14 - Il Revisore dei Conti, se nominato, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del rendiconto e del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, accerta periodicamente la consistenza di cassa.

Art. 15 - L'esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio sono predisposti i rendiconti economico e finanziario, ed il bilancio consuntivo.

Art. 16 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare tutti gli introiti, di qualunque provenienza, nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra i soci, neppure indirettamente.

Art. 17 - È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della L. n. 662/96, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte dal Presidente o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 degli iscritti; le proposte di modifica devono essere formulate per iscritto. Su tali proposte dovrà deliberare l'assemblea, che a questo fine sarà validamente costituita ed atta a deliberare, anche in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei soci aventi diritto a voto. Le modifiche saranno approvate ove ottengano il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Art. 19 - Per quanto non previsto, valgono le norme di legge in materia.

FIRMATO: GINO FABRIZIO FERRETTI - RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con gli annessi allegati, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 24 aprile 2024, nel mio studio in via Marsala n. 12.